

FOGLIO FEDERALE

Anno XLI

Berna, 27 marzo 1958.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—, semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 25 giugno 1958

LEGGE FEDERALE

su

la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali

(Legge sulla responsabilità)

(Del 14 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 117 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1956,

decreta:

Capo I

Campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, tali:

- a. i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
- b. i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione;
- c. i membri e i supplenti del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni;

- d. i membri e i supplenti delle autorità e commissioni federali che non dipendano dai tribunali federali nè dall'amministrazione federale;
- e. i funzionari e le altre persone occupate dalla Confederazione;
- f. tutte le altre persone, in quanto sia loro direttamente commesso un compito di diritto pubblico della Confederazione.

² Sono eccettuate, per quanto concerne il loro stato militare e i loro doveri di servizio, le persone che appartengono all'esercito.

Art. 2

¹ Le disposizioni concernenti i funzionari sono applicabili a tutte le persone menzionate nell'articolo 1, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

² I membri del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale non possono essere chiamati a rispondere dei pareri da loro espressi nell'Assemblea federale o nelle sue commissioni.

³ Sono, inoltre, riservate le disposizioni della legge federale del 26 marzo 1934¹⁾ sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

Capo II

Responsabilità per danni

Art. 3

¹ La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.

² Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

³ Il danneggiato non ha azione contro il funzionario.

⁴ Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni, essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso.

Art. 4

Il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno.

Art. 5

¹ Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni

1) CS 1, 148.

per l'impedimento al lavoro. Se, a cagione della morte, altre persone fossero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.

² Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà cagionata al suo avvenire economico.

³ Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non possono essere sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data.

Art. 6

¹ Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.

² Chi è pregiudicato nelle sue relazioni personali può chiedere il risarcimento dei danni e, quando sia giustificata dalla speciale gravità del pregiudizio e della colpa del funzionario, anche un'indennità a titolo di riparazione.

Art. 7

La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha regresso, anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego, contro il funzionario che con intenzione o per grave negligenza l'ha cagionato.

Art. 8

Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che direttamente le ha cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio.

Art. 9

¹ Alle pretese della Confederazione, fondate sugli articoli 7 e 8, sono del resto applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti.

² Contrariamente all'articolo 50 del Codice delle obbligazioni, se il danno è cagionato da più funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione, soltanto in ragione della sua colpa.

Art. 10

¹ Il Tribunale federale giudica, come istanza unica, secondo che dispongono gli articoli 110 e seguenti della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confederazione o contro di essa in virtù della presente legge.

² L'azione contro la Confederazione non può essere proposta davanti al Tribunale federale, se non dopo che il servizio competente l'avesse contestata oppure abbia ommesso di pronunciarsi sopra di essa nel termine di tre mesi.

Art. 11

¹ La Confederazione, in quanto agisca come soggetto di diritto privato, è responsabile secondo le norme di quel diritto.

² Nemmeno in tale caso, il danneggiato ha azione contro il funzionario che ha cagionato il danno.

³ Per il regresso della Confederazione, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9.

Art. 12

In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.

Capo III

Responsabilità penale

Art. 13

¹ Il perseguimento penale contro funzionari colpevoli di crimine, o di delitto, commesso nell'esercizio delle loro funzioni, è disciplinato dalle disposizioni speciali del diritto federale.

² Ai funzionari sottoposti alla giurisdizione militare sono applicabili le disposizioni del Codice penale militare ¹⁾ e della legge federale del 28 giugno 1889 ²⁾ sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per la armata federale.

Art. 14

¹ Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso delle Camere federali, contro membri del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, nè contro membri di autorità o contro magistrati eletti dell'Assemblea federale, per reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi.

² In un caso siffatto, ciascuno dei due Consigli designa una commissione incaricata di esaminare la faccenda. La commissione dà l'opportunità all'incolpato di pronunciarsi, indi propone di concedere o di negare il permesso.

³ Se il procedimento è diretto contro un membro del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, la priorità spetta al Consiglio cui quello appartiene.

1) CS 3, 371; RU 1951, 435, 453.

2) CS 3, 433; RU 1951, 446; 1954, 207.

⁴ I due Consigli, ove deliberino di concedere il permesso, dispongono circa la sospensione provvisoria dell'incolpato che fosse membro di una autorità oppure magistrato eletto dall'Assemblea federale.

⁵ L'incolpato può essere rinviato al Tribunale federale, ancorchè il reato soggiaccia alla giurisdizione cantonale, quando il rinvio fosse giustificato da circostanze particolari.

⁶ Se il permesso è accordato e la faccenda è rimessa al Tribunale federale, l'Assemblea federale (riunione plenaria) designa un procuratore generale straordinario.

Art. 15

¹ Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purchè non trattisi di reati concernenti la circolazione stradale.

² Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, devono domandare immediatamente tale permesso e prendere provvedimenti conservativi urgenti.

³ Se appaiano avverati gli estremi d'un reato e le condizioni legali d'un'azione penale, il permesso può essere recusato soltanto nei casi lievi e ove, considerate tutte le circostanze, una punizione disciplinare del colpevole possa sembrare bastevole.

⁴ La decisione che accorda il permesso è definitiva.

⁵ Contro il diniego del permesso è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questo può parimente accertare se la decisione è adeguata alle circostanze. Il diritto di ricorrere spetta al danneggiato che domanda la punizione del funzionario e al ministero pubblico del Cantone in cui il reato è stato commesso.

⁶ È riservato l'articolo 105 della legge federale sulla procedura penale.

Art. 16

¹ Se un funzionario ha commesso un reato contro i doveri d'ufficio, è applicabile il diritto svizzero, ancorchè l'atto sia stato commesso all'estero.

² Se un funzionario ha commesso all'estero un reato diverso, ma attenente alla sua attività o condizione ufficiale, il diritto svizzero è applicabile soltanto se l'atto sia punibile anche nel luogo in cui fu commesso; in tale caso, è nondimeno applicabile per analogia l'articolo 6, secondo capoverso, del Codice penale svizzero.

³ È riservato l'articolo 4 del Codice penale svizzero.

Capo IV

Responsabilità disciplinare

Art. 17

Per la responsabilità disciplinare delle persone assoggettate alla presente legge, valgono le disposizioni speciali applicabili alle medesime.

Art. 18

¹ La punizione disciplinare non muta la responsabilità per danni nè la responsabilità penale.

² Ordinariamente, quando per uno stesso fatto sono aperti un'inchiesta disciplinare e un procedimento penale, la decisione sulla sanzione disciplinare dev'essere differita fin tanto che non sia espletato il procedimento penale.

Capo V

Responsabilità delle organizzazioni speciali incaricate di compiti per la Confederazione e dei loro componenti

Art. 19

¹ Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione:

a. del danno cagionato a terzi, risponde l'organizzazione, conformemente agli articoli dal 3 al 6. Se il danno non può essere compiutamente riparato dall'organizzazione, la Confederazione risponde della somma rimanente.

Per il regresso della Confederazione o dell'organizzazione contro l'organo o l'impiegato colpevole, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9;

b. del danno cagionato alla Confederazione, rispondono, in primo luogo, l'organo o l'impiegato colpevole e, in secondo luogo, l'organizzazione. Sono applicabili gli articoli 8 e 9.

² Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità penale.

Capo VI

Prescrizione e perenzione

Art. 20

¹ La responsabilità della Confederazione (art. 3 e sgg.) si estingue, se il danneggiato non domanda il risarcimento, o l'indennità pecuniaria

a titolo di riparazione, nel termine di un anno dal giorno in cui conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che l'ha cagionato.

² La domanda di risarcimento deve essere presentata al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

³ Se la Confederazione contesta la pretesa oppure non si pronuncia sopra di essa nel termine di tre mesi, l'istanza è perentoria ove l'azione non sia promossa entro un nuovo termine di sei mesi (art. 10).

Art. 21

Il diritto di regresso della Confederazione, contro un funzionario, si prescrive in un anno dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che ha cagionato il danno.

Art. 22

¹ Per la prescrizione del perseguimento penale, valgono le disposizioni del diritto penale.

² La responsabilità disciplinare dei funzionari si estingue secondo le disposizioni disciplinari speciali, ma, al più tardi, in un anno dalla scoperta dell'atto indisciplinato, e, in ogni caso, nel termine di tre anni dall'ultima violazione dei doveri di servizio.

³ La prescrizione è sospesa finché duri il provvedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un procedimento disciplinare.

Art. 23

¹ Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19), si prescrive in un anno dal giorno in cui il servizio o l'autorità competente conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di cinque anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che l'ha cagionato.

² Se però il diritto al risarcimento deriva da un reato, rispetto al quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 24

¹ Il Consiglio federale emana le norme d'esecuzione necessarie.

² Segnatamente, esso disciplina la competenza dei Dipartimenti e delle divisioni a statuire definitivamente circa il riconoscimento o la contestazione delle pretese litigiose avanzate contro la Confederazione, come pure a far valere il diritto al risarcimento e il regresso contro il funzionario e a condurre le liti necessarie (art. 3, 10, cpv. 2, e 11; art. 7, 8, 19 e 20).

Art. 25

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.

Art. 26

¹ Alle domande di permesso di procedere penalmente contro un funzionario, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le disposizioni del diritto anteriore.

² La Confederazione risponde parimente, in virtù degli articoli 3 e seguenti, dei danni cagionati prima dell'entrata in vigore della presente legge, salva la prescrizione o la perenzione prevista nell'articolo 20.

³ Le domande di permesso d'agire civilmente contro un funzionario, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate pretese litigiose conformemente all'articolo 10, secondo capoverso; le medesime sono trasmesse d'ufficio al servizio competente.

⁴ Se, per altro, su una siffatta domanda fosse già stato deciso, la faccenda è espletata conformemente al diritto anteriore.

⁵ Del resto, alla responsabilità dei funzionari e al regresso della Confederazione contro i colpevoli è applicabile soltanto la presente legge.

Art. 27

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni a essa contrarie, in particolare:

- a. la legge federale del 9 dicembre 1850 ¹⁾ sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari federali;
- b. l'articolo 91 della legge federale del 5 aprile 1910 ²⁾ sulle poste svizzere;
- c. gli articoli 29, 35 e 36 della legge federale del 30 giugno 1927 ³⁾ sull'ordinamento dei funzionari federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 marzo 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli**,

Il Segretario: **F. Weber**.

1) CS 1, 431.

2) CS 7, 689.

3) CS 1, 453; RU 1949, 1755, 1913; 1952, 1046.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 marzo 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi**,

Il Segretario: **Ch. Oser**.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 14 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *27 marzo 1958.*

Termine d'opposizione: *25 giugno 1958.*

Termine d'opposizione: 25 giugno 1958

LEGGE FEDERALE

che completa

le disposizioni applicabili al contratto di lavoro e alle fondazioni

(Istituzioni di previdenza a favore del lavoratore)

(Del 21 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 64 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 dicembre 1956,

decreta:

I

Il Codice svizzero delle obbligazioni è modificato come segue:

a. Nuovo articolo 343 bis

Art. 343 bis (nuovo)

9. Istituzioni
di previ-
denza a fa-
vore del
lavoratore.

¹ I beni che il padrone destina manifestamente a scopi di previdenza a favore del lavoratore, o di altri aventi diritto, e non siano di poco conto, sono separati dal suo patrimonio e devoluti a una fondazione oppure a una società cooperativa.

² Il padrone deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui diritti che a esso derivano per effetto di tale destinazione.

³ Il lavoratore, il quale parimente paghi contributi, riceve, ove il contratto di lavoro sia sciolto, almeno i contributi che ha pagato, salvo che non venga ammesso al godimento dell'istituzione di previdenza oppure che già non ne sia stato ammesso, segnatamente mediante il soddisfacimento di un rischio.

⁴ Se i beni sono di poco conto, le contribuzioni del lavoratore devono essere collocate in maniera che non possano essere divertite dal loro scopo.

- b. Sono abrogati i capoversi 2, 3 e 4 degli articoli 673 e 862.
- c. Alla parola «beneficienza» è sostituita la parola «previdenza» negli articoli 624, 668, 671, 673, 674, 862, 863 e nell'articolo 15, numero 7, delle disposizioni finali e transitorie dei titoli da XXIV a XXXIV (art. 219, cpv. 4, seconda classe, lett. e, della legge federale dell' 11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento).

II

Il Codice civile svizzero è completato con la disposizione seguente:

Art. 89 bis (nuovo)

G. Fondazioni di previdenza a favore del lavoratore.

¹ Per le fondazioni di previdenza a favore del lavoratore, costituite in virtù dell'articolo 343 *bis* del Codice delle obbligazioni, si applicano inoltre le disposizioni seguenti.

² Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l'ordinamento, l'attività e lo stato finanziario della fondazione.

³ I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all'amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sè, a misura del possibile, i loro rappresentanti.

⁴ I beni della fondazione, in quanto attengano ai contributi dei lavoratori, non debbono, d'ordinario, consistere in un credito contro il datore di lavoro, eccetto che il credito non sia garantito.

⁵ I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell'ordinamento della medesima.

III

¹ I beni indicati nell'articolo 343 *bis* del Codice delle obbligazioni dovranno, ove già non sia stato fatto, essere devoluti a una fondazione o a una società cooperativa, nel termine di cinque anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

² Nel medesimo termine, le fondazioni di previdenza a favore del lavoratore, già costituite, devono adattare il loro ordinamento alle disposizioni dell'articolo 89 *bis* del Codice civile.

³ I beni della fondazione che non fossero conformi alla prescrizione dell'articolo 89 *bis*, capoverso 4, del Codice civile, saranno ad essa adeguati nel termine di tre anni.

IV

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli**,

Il Segretario: **F. Weber**.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi**,

Il Segretario: **Ch. Oser**.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *27 marzo 1958.*

Termine d'opposizione: *25 giugno 1958.*

Termine d'opposizione: 25 giugno 1958

LEGGE FEDERALE

che modifica

la legge federale concernente l'approvvigionamento di cereali per il paese (legge sui cereali)

(Del 21 marzo 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 1958,

decreta:

I

La legge federale del 7 luglio 1932¹⁾ concernente l'approvvigionamento di cereali per il paese (legge sui cereali) è modificata come segue:

Art. 9

Premio di
macinazione.

¹ Il produttore domiciliato nella Svizzera che coltivava, per i bisogni della propria economia domestica o azienda agricola, cereali panificabili, cioè: frumento, segale, spelta, farragine o farro o un miscuglio di questi diversi cereali, oppure granoturco o, nelle regioni montane, orzo, ha diritto a un premio di macinazione di quindici franchi per ogni quintale di cereale macinato.

² Nelle regioni montane il premio di macinazione può essere aumentato fino a un massimo di trentun franchi per ogni quintale. Sono considerate, di regola, come regioni montane quelle situate ad almeno ottocento metri di altitudine.

³ Il premio di trentun franchi può essere pagato solo per i territori situati a più di millecento metri di altitudine.

⁴ Per riscuotere il premio occorre presentare una tessera di macinazione.

1) CS 9, 443; RU 1953, 401, 1325.

II

La legge federale del 17 dicembre 1952¹⁾ che modifica la legge federale concernente l'approvvigionamento di cereali per il paese (legge sui cereali) è abrogata.

III.

La presente legge ha effetto a contare dal 1° luglio 1957.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli**,

Il Segretario: **F. Weber**,

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi**,

Il Segretario: **Ch. Oser**.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 marzo 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 27 marzo 1958.

Termine d'opposizione: 25 giugno 1958.

1) RU 1953, 401.

Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità) (Del 14 marzo 1958)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1958
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.03.1958
Date	
Data	
Seite	257-270
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 683

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.